



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 Reg. Delib.

N. ____ Reg. Pubblic.

OGGETTO: Approvazione Protocollo Operativo per il funzionamento dell'Ufficio Gare operante come Centrale Unica di Committenza (Accordo consortile ex art. 30 TUEL) tra i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure

L'anno Duemilaquindici addì Diciassette del mese di Giugno alle ore 09:00, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presenti

Assenti

ORSI FRANCO

GARBARINI MAURIZIO

ROLANDI GIOVANNA

GAMBETTA ROBERTO

OTTONELLO LUCA

FRECCERO NADIA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Il Sen. Franco ORSI - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'Ordine del Giorno:



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE

PROVINCIA DI SAVONA

C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE n. **DELGC - 110 - 2015**

OGGETTO: Approvazione Protocollo Operativo per il funzionamento dell'Ufficio Gare operante come Centrale Unica di Committenza (Accordo consortile ex art. 30 TUEL) tra i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure

PARERI

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Centrale Unica di Committenza
Dott. Giovanni Pucciano

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Pucciano

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al comma 3 bis - comma aggiunto dall'art. 23 comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – come modificato dall'art. 9, comma 4, del DL 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale ", convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014 prevede: " 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del Decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma";
- la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Liguria, con parere n. 44 del 12/06/2013 ha espresso l'avviso che non è richiesto, per la stipulazione dell'accordo consortile, il raggiungimento di alcuna classe demografica o territoriale;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 30-11-2014 è stata istituita tra i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) prevista dall'articolo 33, comma 3bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo lo schema di convenzione ("accordo consortile") allegato alla deliberazione stessa ed è stato individuato il Comune di Albisola Superiore quale Ente capofila della convenzione;
- che in data 15-12-2014 i Sindaci dei Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure hanno sottoscritto la convenzione per la gestione in forma associata degli appalti repertoriata al n. 2455/2014 del registro dei contratti da registrare in caso d'uso;

Atteso che:

- i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure hanno definito un Protocollo operativo per la disciplina dei compiti, dell'organizzazione e del funzionamento della gestione in forma associata delle gare d'appalto, composto di 17 articoli che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, contraddistinto dalla lettera "A";
- si rende necessaria l'approvazione di detto Protocollo da parte degli Enti associati;

Visto il Protocollo operativo sopra citato;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Responsabile Centrale Unica di Committenza, allegato;

Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge,


DELIBERA

1. di approvare il Protocollo operativo per la disciplina dei compiti, dell'organizzazione e del funzionamento della gestione in forma associata delle gare d'appalto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contraddistinto dalla lettera "A";
2. di inserire il presente provvedimento nell'elenco da trasmettere ai Capi Gruppo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Successivamente, con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000.



Centrale Unica di Committenza

Città di Albisola Superiore

Comune di Albissola Marina

Comune di Celle Ligure

PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GARE OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (*ACCORDO CONSORTILE EX ART. 30 TUEL TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA MARINA E CELLE LIGURE*)

Art. 1


Oggetto ed ambito applicativo

1. Il presente Protocollo disciplina i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della gestione associata degli appalti attraverso la costituzione dell'Ufficio gare presso il Comune Capofila - Settore Affari generali e Demografici - operante come Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) come previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
2. L'accordo consortile ai sensi dell'art. 30 del TUEL tra i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure è disciplinato da apposita convenzione stipulata in data 15/12/2014, che qui si intende richiamata in ogni sua parte, e si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque ad esso ricondotte in base ai principi dell'ordinamento comunitario.
3. Restano **esclusi** dall'attività della Centrale Unica di Committenza:
 - a) il conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - b) le procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013;
 - c) le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
 - d) le procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
 - e) le procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - f) le procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.
4. La convenzione e il presente Protocollo non si applicano a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 2

Funzioni esercitate dall'Ufficio gare

1. Il Comune di Albisola Superiore – designato Comune Capofila, istituisce una struttura organizzativa, denominata **Ufficio gare**, operante quale Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle



Centrale Unica di Committenza

Città di Albisola Superiore

Comune di Albissola Marina

Comune di Celle Ligure

funzioni e delle attività affidate.


2. **L'Ufficio gare** svolge operativamente le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) **nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:**

- collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara per la parte amministrativa;
- definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente e dei requisiti di partecipazione;
- definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
- definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
- definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

b) **nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:**

- predisposizione e sottoscrizione congiunta con il RUP / RP / Dirigente del Comune associato del bando di gara, del disciplinare di gara e dei suoi allegati o della lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti forniti dal RP/RUP);
- gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
- individuazione del Seggio di gara in accordo con il Responsabile del Servizio competente (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o nomina della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati);
- gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
- verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
- gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
- supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
- gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;
- verifica possesso requisiti speciali in capo al I e al II in graduatoria in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
- comunicazione al RP/RUP competente dell'esito di cui sopra ai fini della redazione della determina di aggiudicazione definitiva;
- pubblicazione esito di gara e comunicazioni previste dall'art. 79 del D.lgs. 163/2006 (entro 5 gg. dalla data della determina), a seguito comunicazione da parte del RP/RUP del numero di determina di aggiudicazione definitiva non efficace;
- verifica requisiti generali nei confronti dell'aggiudicatario definitivo (art. 38 del D.lgs. 163/2006);



Centrale Unica di Committenza

Città di Albisola Superiore

Comune di Albissola Marina

Comune di Celle Ligure

- dell'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e trasmissione fascicolo della gara svolta;
- c) **nel corso della fase di esecuzione del contratto:**
- acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata.

Art. 3

Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'Ufficio Gare


1. L'Ufficio gare della CUC svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture;
 - b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati.
2. Ogni Comune associato, secondo quanto previsto all'art. 3 comma 5 della Convenzione, comunica all'Ufficio gare della CUC entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:
 - a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
 - b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.
3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficio gare della CUC fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

Art. 4

Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'Ufficio gare della CUC, svolgono operativamente le seguenti funzioni ed attività:

- a) **nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:**
- la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
 - l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006;
 - la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010 e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico e svolta dall'Ufficio gare fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
 - la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;
 - la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 163/2006;
 - tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile.



Centrale Unica di Committenza

Città di Albisola Superiore

Comune di Albissola Marina

Comune di Celle Ligure

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- avvio delle procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, contenente gli elementi essenziali concordati indicati all'art. 2, comma 2 lett. a) del presente protocollo e relativa approvazione bando/lettera di invito e allegati ;
- gestione dell'effettuazione dei sopralluoghi obbligatori;
- conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva non ancora efficace;
- attestazione efficacia aggiudicazione a seguito comunicazione esito positivo verifica requisiti da parte dell'ufficio gare della C.U.C. e svincolo della cauzione provvisoria entro i successivi 30 giorni;
- formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e successivi adempimenti.

c) nella fase di esecuzione del contratto:

- gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;
- svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni e, in particolare, banche dati presso Osservatorio regionale e BDAP.

2. L'Ufficio gare operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato e verifica la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'Ufficio gare della CUC provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre.

Art. 5

Attività dell'ufficio gare presso l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'Ufficio gare della CUC per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.


2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'Ufficio gare della CUC per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

3. L'Ufficio gare della CUC può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.

4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:

- a) dall'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;
- b) dall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;
- c) dall'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- d) dall'art. 204 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;

5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del d.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.



Centrale Unica di Committenza

Città di Albisola Superiore

Comune di Albissola Marina

Comune di Celle Ligure

Art. 6

Contratti derivanti dalle procedure di affidamento unitarie

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio gare della CUC riferibili a **una gestione per lotti dell'appalto** da parte dei Comuni associati danno luogo:
 - a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio gare della CUC riferibili a **una gestione unitaria** dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:
 - a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.
3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con l'Ufficio gare della CUC, la scelta più idonea in rapporto:
 - a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
 - b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 7

Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore fino a 40.000 euro mediante procedure tradizionali

[Clausola convenzionale riferita ai Comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 10.000 abitanti]:


1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore fino a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 1, comunicano, all'Ufficio gare della CUC, le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.

[Clausola convenzionale riferita ai Comuni non capoluogo con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti]:

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, **non possono** acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore fino a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
2. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore fino a 40.000 operano attraverso l'Ufficio gare della CUC.
3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure di affidamento diretto sono svolte a cura dei Responsabili del procedimento individuati dai Comuni e operanti nell'ambito della Centrale unica di committenza come da atto interno di organizzazione prot. n. 2367 del 05-02-2015.

Art. 8

Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni



Centrale Unica di Committenza

Città di Albisola Superiore

Comune di Albissola Marina

Comune di Celle Ligure

1. L'Ufficio gare della CUC, su indicazione di uno o più Comuni associati, gestisce le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 1 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.

3. L'Ufficio gare operante della CUC svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, anche:

a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale;

b) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzioni con associazioni;

c) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002;

[Per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti]:

4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte in modo autonomo dai singoli Comuni associati alla convenzione aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quando il singolo affidamento abbia un valore fino a 40.000 euro.

[Per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti]:

4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte dall'Ufficio gare della CUC secondo le modalità specificate al precedente art. 8 per i Comuni associati aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quando il singolo affidamento abbia un valore fino a 40.000 euro.

Art. 9

Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dall'ufficio gare operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso

1. L'Ufficio gare della CUC conserva, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla convenzione. Al termine della procedura di gara il fascicolo sarà trasferito al Comune associato.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5 quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 10


Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ente capofila dell'uffici comune operante come Centrale unica di committenza

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, l'Ufficio gare della CUC collabora con i Comuni associati:

a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici, anche avvalendosi dell'ufficio legale presente presso l'Ente Capofila;

b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede



Centrale Unica di Committenza

Città di Albisola Superiore

Comune di Albissola Marina

Comune di Celle Ligure

giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso al Comune associato a cui l'appalto si riferisce.

3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'Ufficio gare come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo. **Gli oneri conseguenti sono a carico del Comune associato.**

4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'Ufficio gare operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:

- a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
- b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Articolo 11


Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi

1. L'Ufficio gare operante come Centrale unica di committenza si configura come struttura organizzativa individuata presso l'ente capofila.
2. Il Responsabile della struttura organizzativa - Ufficio gare della CUC incardinato nel Settore Affari Generali e Demografici - nominato dal Sindaco con decreto n.3/2015 - coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa, attribuisce ad esse le mansioni specifiche ed è responsabile dell'istruttoria di gara ai sensi della legge n. 241/1990. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa - Ufficio gare operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa - Ufficio gare operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

Art. 12

Risorse umane operanti presso l'Ufficio gare operante come Centrale unica di committenza

1. L'Ufficio gare della C.U.C. deve essere dotato di un organico di personale sia tecnico che amministrativo in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, di adeguati locali per lo svolgimento delle attività nonché di tutte le attrezzature necessarie per il funzionamento della struttura.
2. L'Ufficio gare della C.U.C. è operativo presso la sede del Comune di Albisola Superiore – Capofila.
3. L'Ufficio gare della C.U.C., per lo svolgimento delle proprie funzioni, è composto dal personale sotto indicato:
 - di n. 2 unità di personale messe a disposizione dal Comune di Albisola Superiore;
 - di n. 1 unità di personale messa a disposizione dal Comune di Albissola Marina;
 - di n. 1 unità di personale messa a disposizione dal Comune di Celle Ligure;sulla base di un orario concordemente stabilito.
4. L'Ufficio gare della C.U.C. richiede, se necessario, all'Ente aderente forme di collaborazione del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.
5. Il funzionario individuato dal Comune Capofila, quale funzionario responsabile dell'Ufficio gare della C.U.C., procederà alla firma degli atti di gara contestualmente al RUP/Dirigente dell'Ente aderente.
6. Le timbrature del personale messo a disposizione dagli Enti aderenti saranno effettuate presso il Comune Capofila.
7. Le ferie e i permessi sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo, dal Dirigente/Responsabile competente dell'Ente di appartenenza in accordo con il Responsabile dell'Ufficio gare della C.U.C.
8. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dall'organizzazione dell'Ufficio gare della C.U.C. e sulla base delle esigenze dei piani di sicurezza ed evacuazione da concordare con il Servizio Personale presso la sede del Comune Capofila.



Centrale Unica di Committenza

Città di Albisola Superiore

Comune di Albissola Marina

Comune di Celle Ligure

9. Eventuali variazioni nella dotazione di personale che si rendessero necessarie a seguito di riscontro della carenza dello stesso o per l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci e, se e per quanto necessario, adottate o recepite secondo le forme dei singoli Comuni.

9. La Centrale Unica di Committenza si avvale del personale dei servizi presenti presso il Comune Capofila (servizio protocollo informatico, servizio sistemi informativi) nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuiti con la Convenzione stipulata tra i tre Comuni.

Art. 13

Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni – Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori, beni e servizi in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore Lavori / Direttore dell'esecuzione.

2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 163/2006, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall'art. 271 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010;

c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa – Ufficio gare della CUC, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;

e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;

g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.

3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento (RUP).

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;


b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;

c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010;

d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;

f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti



Centrale Unica di Committenza

Città di Albisola Superiore

Comune di Albissola Marina

Comune di Celle Ligure

dalla presente convenzione;

g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;

h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.

5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:

- acquisizione del codice identificativo gara (CIG) secondo le modalità operative concordate tra gli Enti aderenti e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di servizi o beni) del d.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
- svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;
 - realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione.


Art. 14

Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi o in base alla quota prevalente di fabbisogno.

Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:

- a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;
- b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
- c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporti ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
- d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) secondo le modalità operative concordate tra gli Enti aderenti per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;
- e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all'avvio



Centrale Unica di Committenza

Città di Albisola Superiore

Comune di Albissola Marina

Comune di Celle Ligure

della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

f) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;

g) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del d.P.r. n. 207/2010;

h) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione definitiva;

i) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.

2. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento, ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010, e operanti nell'ambito della Centrale di Committenza, subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.

3. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

Art. 15

Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice

1. Il Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) è composto:

- dal Dirigente/P.O. designato dall'Ente aderente (indicato nella determina a contrarre) - Presidente;
- da due componenti;

Le funzioni di verbalizzante possono essere svolte da uno dei due componenti o da altro soggetto.

Il seggio di gara così composto può intervenire nella fase di ammissione dei concorrenti anche nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente.

2. Il seggio così composto può valutare anche eventuali anomalie delle offerte.

3. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, può essere composta, oltre che dal Presidente come sopra, da componenti esperti individuati dall'Ente associato:

- nell'ambito del proprio personale dipendente;

o

- selezionando soggetti esterni nel caso in cui quest'ultimo non disponga di personale idoneo.

4. L'Ufficio gare della C.U.C. provvede a formalizzare il successivo atto di nomina della commissione giudicatrice e fornisce alla stessa, su richiesta, il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara tramite un soggetto segretario verbalizzante.


Art. 16

Riservatezza

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

2. Il Comune individuato quale ente capofila è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di



Centrale Unica di Committenza

Città di Albisola Superiore

Comune di Albissola Marina

Comune di Celle Ligure

gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

4. Il Comune individuato quale ente capofila e i Comuni associati assicurano la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art. 17

Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione derivanti dalla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. con riferimento al Comune individuato quale ente capofila.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune individuato quale ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio gare della CUC istituito presso il Comune individuato quale ente capofila, esse devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Deliberazione della Giunta Comunale GC 105

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sen. Franco Orsi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Albisola Superiore, li

0 1 LUG 2015

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1[^] del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3[^], del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

Albisola Superiore, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano